

Capo II

Conservazione e custodia.

18. I musei, le pinacoteche, le biblioteche, i gabinetti e le raccolte scientifiche, artistiche, archeologiche o bibliografiche s'intendono date in consegna al direttore dell'istituto.

Il direttore deve avvisare al modo più conveniente per la conservazione e custodia delle cose dell'istituto esercitare, sia direttamente che a mezzo dei funzionari da lui dipendenti, la necessaria oculata vigilanza, e fare al Ministero relazione di ogni cosa, che possa comunque dar cagione di ritenere insufficienti i mezzi e le cautele di conservazione e di custodia delle quali dispone.

Può affidare a idonei funzionari scientifici dell'istituto la custodia dei medaglieri e di particolari raccolte o collezioni richiedenti una più diretta e competente sorveglianza, e, col consenso del Ministero, designare tra i suoi dipendenti i consegnatari delle varie sezioni dell'istituto.

19. Salvo le disposizioni dei regolamenti speciali e quelle riguardanti il prestito dei libri delle biblioteche, nulla può essere anche temporaneamente asportato dalle raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche e bibliografiche senza autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

20. Le cose d'arte, archeologiche o bibliografiche che il Ministero della pubblica istruzione concede ad altre amministrazioni in uso, in deposito, o per fini di arredamento o decoro, rimangono iscritte nel catalogo dell'istituto cui appartengono.

Della consegna di queste cose al funzionario che l'amministrazione ricevente indica come consegnatario, il direttore dell'istituto ritira dichiarazione di ricevuta in apposito verbale, nel quale è fatta chiara menzione anche dello stato di conservazione della cosa e, occorrendo, delle cautele particolari che fossero richieste per la sua custodia e conservazione.

Nel catalogo e sulle schede sarà fatta annotazione della consegna e del luogo dove la cosa è collocata.

21. Indipendentemente dal controllo periodico di cui all'art. 627 del regolamento di contabilità generale, il Ministero della pubblica istruzione può ordinare al direttore o capo dell'istituto l'accertamento della buona conservazione e custodia del materiale, che lo esegue con l'assistenza dell'economista o di altro funzionario designato.

Il Ministero della pubblica istruzione dà notizia dell'inizio delle operazioni di riscontro al Ministero delle finanze in tempo perchè questi possa, ove creda, designare un proprio funzionario ad assistervi.

22. Dove la quantità delle cose costituenti la raccolta lo richieda, il Ministero dell'istruzione di concerto con quello delle finanze, può disporre che l'accertamento venga fatto annualmente per sezioni, in modo da potersi compiere in quel minor periodo di anni che sarà consentito dalle necessità dell'ordinario servizio dell'istituto.

23. Quando il Ministero della pubblica istruzione dispone riscontri ed accertamenti straordinari, sia generali che parziali, ne dà avviso al Ministero delle finanze in tempo che questi possa, se crede, farvisi rappresentare.

Nei casi di urgenza il Ministero della pubblica istruzione dispone ed inizia subito le operazioni, dandone contemporaneamente avviso a quello delle finanze.

24. I funzionari incaricati del riscontro fanno relazione delle operazioni eseguite e del risultamento di esse: ove tra loro sia dissenso negli apprezzamenti o nelle conclusioni o nelle proposte, ciascuno di essi ha diritto d'inserire le proprie osservazioni discordanti e di allegare alla relazione generale una propria relazione particolare.

Le relazioni sono dal Ministero dell'istruzione comunicate in copia al Ministero delle finanze e al procuratore generale della Corte dei conti.

25. L'accertamento periodico deve estendersi anche alla consistenza e alla conservazione delle cose date in consegna ad altri uffici od amministrazioni.

Ove da questo appaia come che sia compromessa la custodia e la buona conservazione delle cose, ciascuno dei funzionari che hanno partecipato all'ispezione può promuovere dal Ministero la revocazione della concessione d'uso. In caso d'urgenza il direttore dell'istituto può anche di sua iniziativa procedere a verificazioni straordinarie e prendere tutti i provvedimenti contingibili di carattere conservativo che crederà necessario, riferendone subito al Ministero della pubblica istruzione.

All'accertamento periodico della consistenza e conservazione delle cose date in consegna ad uffici, istituti e rappresentanze italiane all'estero o nelle colonie provvedono i singoli capi d'ufficio, che ne fanno relazione al Ministero della pubblica istruzione agli effetti del secondo comma del precedente articolo 24.

26. In caso di mutamento del direttore o dei funzionari dipendenti, deputati alla custodia delle particolari raccolte o sezioni dell'istituto, si fa processo verbale di riconsegna al direttore o impiegato che subentra nell'incarico, previ quei riscontri che saranno ritenuti necessari secondo le risultanze degli accertamenti periodici eseguiti o in corso e particolarmente delle cose di maggior valore o interesse scientifico.